Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 13 novembre 2026

LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SULLE QUESTIONI CONCERNENTI LE IMPUGNAZIONI PROPOSTE PER I SOLI INTERESSI CIVILI

Non viola i principi di immutabilità del giudice, di precostituzione del giudice naturale, di ragionevolezza, di durata non eccessiva del processo e di parità di trattamento l'articolo 573, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, prevedendo che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la decisione sulle questioni civili, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente.

Lo ha affermato la Corte costituzionale, con la sentenza numero 206, depositata oggi, pronunciandosi sulle questioni sollevate dalla Corte di cassazione, terza sezione civile. Dinanzi a quest'ultima il giudizio era proseguito dopo che la quinta sezione penale della medesima Corte di cassazione aveva ritenuto che non fosse inammissibile il ricorso proposto dalla parte civile contro la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello da essa spiegato avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato.

La Corte costituzionale, dopo aver escluso che fossero sottoposte al suo scrutinio le valutazioni inerenti alla corretta applicazione avuta nel caso concreto dall'articolo 573, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, ha evidenziato che la disposta prosecuzione del giudizio impugnatorio – previo vaglio di non inammissibilità del gravame – dinanzi alla sezione civile per la decisione sulle questioni civili consente di non rimettere più in discussione i profili penali della vicenda, assicurando al tempo

stesso una risposta di giustizia alla pretesa risarcitoria della parte civile, sulla base di criteri certi e predeterminati di competenza.

Il meccanismo così delineato dal legislatore non è peraltro causa di alcuna apprezzabile lesione della ragionevole durata del processo.

La previsione che l'impugnazione per gli interessi civili, proposta con le forme ordinarie del processo penale, e non inammissibile, sia poi devoluta al giudice o alla sezione civile competente, non denota nemmeno profili di irragionevolezza in termini di effettività del «diritto al processo in cassazione», né è causa di disparità di trattamento rispetto alla non omogenea fattispecie della parte che decida di far valere le sue pretese risarcitorie o restitutorie nel processo civile.

Roma, 13 novembre 2026